

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1894)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1975**

Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, per quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta della analisi di revisione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, prevede che coloro i quali intendono chiedere l'analisi di revisione devono effettuare un deposito, nella cassa erariale, di lire 10 mila per ogni campione.

Tale somma è quella che risulta dalla rivalutazione effettuata con la legge 27 febbraio 1958, n. 190 (anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, l'importo stesso ammontava a lire 150 per ogni campione).

Il deposito di cui trattasi (che viene incamerato dallo Stato, qualora la revisione con-

fermi l'analisi di prima istanza) ha lo scopo di frenare le richieste di revisione quando queste non siano sorrette da valide ragioni, ma abbiano soltanto carattere e fine dilatorio, anche in considerazione del periodo relativamente breve previsto dal codice penale ai fini della prescrizione dei reati contravvenzionali.

Peraltro, data la svalutazione che la moneta ha subito in questi ultimi anni, l'ammontare del deposito, nella misura di lire 10 mila, risulta attualmente del tutto inadeguato.

Recentemente, con legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superiore di sanità, si è provveduto a fissare nella misura di lire 50 mila (vedi tabella A — analisi di revisione) il deposito per la richiesta di revisione della analisi (effettuata dal predetto Istituto) su campioni di prodotti prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Pertanto, fissando in lire 50 mila il deposito per la richiesta della analisi di revisione, si raggiungerebbe una duplice finalità:

a) coloro, che coscienti della propria infrazione, non possono sperare in un risultato favorevole della seconda analisi, sareb-

bero distolti dal richiederla, atteso che verrebbero a perdere quasi sicuramente una somma di non trascurabile entità;

b) si realizzerebbe un'uniformità di indirizzo, per quanto concerne il deposito di cui trattasi, tra le varie leggi speciali, con innegabili ripercussioni positive.

A soddisfare le esigenze sopra illustrate, si provvede con l'unito disegno di legge, composto di un articolo unico con il quale, appunto, si dispone nei sensi sopraddetti la modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, numero 190, è sostituito dal seguente:

« Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione nonchè la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 50 mila per ogni campione ».